

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1005

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA**

Annunziata il 2 luglio 1954

Collocamento nei ruoli speciali transitori corrispondenti ai ruoli organici di gruppo C, degli impiegati civili non di ruolo di 4^a categoria addetti a mansioni superiori, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Presso le Amministrazioni dello Stato prestano servizio impiegati non di ruolo di 4^a categoria, i quali esplicano mansioni d'ordine o tecniche, proprie dei ruoli organici di gruppo C: mansioni superiori, quindi, a quelle cui dovrebbero essere chiamati, giacché, secondo l'ordinamento vigente (regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100), gli impiegati non di ruolo di 4^a categoria debbono « disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno ».

Questa situazione è venuta a determinarsi per il fatto che le Amministrazioni, per soddisfare imprescindibili esigenze di servizio, assunsero detto personale, nella generalità dei casi, nella posizione d'impiegati di 3^a categoria, e come tale a tutti gli effetti lo condegarono e lo mantennero per anni, fino al giorno in cui, in sede di nomina formale all'impiego non di ruolo, lo declassarono alla 4^a categoria, perché sprovvisto del prescritto titolo di studio (licenza di scuola media inferiore), pur continuando ad adibirlo alle mansioni proprie del gruppo C.

Gli interessati attesero l'emanazione delle norme per l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, persuasi che le Amministrazioni avrebbero provveduto a collocarli nei ruoli speciali transitori di gruppo C in base al 2° comma dell'articolo 2 del predetto

decreto n. 262, il quale stabilisce che « per il collocamento nei ruoli speciali di gruppo C si può prescindere dal titolo di studio ».

Ma ciò non si è verificato perché le Amministrazioni hanno eccepito che quel disposto è applicabile soltanto agli impiegati di 3^a categoria, i quali, sebbene sprovvisti del titolo di studio, hanno potuto essere classificati in tale categoria per effetto di precedenti speciali disposizioni (regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, regio decreto 6 febbraio 1941, n. 180) e non già a quelli che, assunti successivamente, appartengono ora alla 4^a categoria.

In conseguenza di ciò ed in mancanza di una opportuna iniziativa legislativa, il personale in questione non potrebbe che essere collocato nei ruoli transitori del personale subalterno, con grave pregiudizio morale e materiale e sarebbe costretto ad una prestazione di cui le Amministrazioni non hanno bisogno, con danno, quindi, anche per il servizio, che verrebbe ad essere privato della loro opera di impiegati.

C'è poi da tenere presente che ciò non sarebbe neppure possibile, almeno per una parte di questi lavoratori, perché sprovvisti di quei particolari requisiti richiesti dagli ordinamenti di alcune Amministrazioni per l'appartenenza ai ruoli dei subalterni (vedi, ad esempio, il regio decreto 28 aprile 1937, n. 789, il

quale, per l'Amministrazione della difesa, prescrive che gli aspiranti debbano aver prestato servizio militare ed almeno un anno di servizio nella posizione di salariati alle dipendenze delle Amministrazioni statali).

L'unità proposta di legge, che ci onoriamo presentare all'approvazione degli onorevoli colleghi, mira a risolvere il problema disponendo il collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo *C* del personale in parola, garantendo così, nell'interesse del servizio, che il lavoro attualmente svolto dal personale di 4ª categoria possa essere assicurato anche per l'avvenire. Essa, per altro, eliminerebbe alcune incongruenze ed ingiustizie venutesi a determinare in conseguenza della successione, non sempre coordinata, di varie disposizioni di legge concernenti la materia.

Si è verificato e si verifica, infatti, che, in applicazione, ad esempio, dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, i salariati addetti agli uffici sono nominati all'impiego non di ruolo di 3ª categoria — e quindi collocabili nei ruoli transitori di gruppo *C* ancorché sprovvisti del titolo di studio — mentre un

impiegato, sol perché appartenente alla 4ª categoria e benché adibito agli stessi compiti, sarebbe collocato nei ruoli transitori del personale subalterno.

Non è chi non veda, quindi, che sarebbe un'ingiustizia privare del beneficio della sistemazione in ruolo transitorio di gruppo *C* personale a parità di tutte le altre condizioni.

L'articolo 1 della presente proposta consiste più in una norma interpretativa del citato 2º comma dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 262 del 1948, giacché nulla, in sostanza, esso innova.

Per altro, nella previsione che nel frattempo qualche impiegato possa essere stato collocato nei ruoli speciali transitori del personale subalterno, l'articolo 3, obbedendo ad un principio di equità, stabilisce che, in tal caso, il personale interessato possa beneficiare dello stesso trattamento che gli sarebbe spettato ove non fosse intervenuto il provvedimento di collocamento.

L'articolo 4 provvede alla copertura dell'onere finanziario che, ad ogni modo, non potrà che essere assai modesto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, classificati nella 4ª categoria prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, ed in servizio alla data del 1º maggio 1948 con mansioni proprie dei ruoli di gruppo *C*, che abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di anni sei — ridotto a due anni per le categorie contemplate nel 4º comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — sono collocati a tutti gli effetti, anche se non posseggono il titolo di studio, nei ruoli speciali transitori corrispondenti ai ruoli organici di gruppo *C*, alle condizioni previste dal menzionato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376.

ART. 2.

Per ottenere il collocamento previsto dall'articolo precedente gli impiegati che si trovano nelle condizioni richieste debbono, a

pena di decadenza, farne domanda in carta legale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredandola dei documenti prescritti dall'articolo 1 della legge 5 giugno 1951, n. 376, ove questi non siano già stati prodotti.

ART. 3.

Il personale che, trovandosi nelle condizioni previste dal precedente articolo 1, sia stato già collocato nei ruoli speciali transitori del personale subalterno, è, a domanda da presentarsi nei termini del precedente articolo 2, collocato, a tutti gli effetti, nei ruoli speciali transitori di gruppo C, alle condizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376.

ART. 4.

Alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con una parziale utilizzazione dei residui passivi intestati al pagamento delle retribuzioni del personale e, in mancanza, con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.